

**Legge federale
concernente il trasporto di merci
da parte di imprese ferroviarie e di navigazione
(Legge sul trasporto di merci, LTM)**

Progetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81a, 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina il trasporto di merci per ferrovia, nonché la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo per il TC) e di binari di raccordo.

² Essa si applica per analogia anche al trasporto di merci con impianti a fune e per idrovia.

Art. 2 Principi e obiettivi

¹ La Confederazione fissa condizioni quadro per:

- a. uno sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia (trasporto di merci);
- b. un'efficace concertazione con altri vettori di trasporto;
- c. la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo per il TC e di binari di raccordo adeguati e il loro collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria;
- d. un accesso senza discriminazioni agli impianti di trasbordo per il TC e ai binari di raccordo.

² Le offerte del trasporto di merci per ferrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:

- a. partecipare alle ordinazioni di offerte effettuate dai Cantoni;
- b. promuovere lo sviluppo di nuove offerte.

¹ RS 101

² FF 2014 ...

³ Il Consiglio federale può disciplinare, conformemente alle norme internazionali riconosciute, i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

Art. 3 Concezione del trasporto di merci per ferrovia

¹ Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci per ferrovia una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio.

² In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo:

- a. delle stazioni di smistamento e di altri impianti di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie (Lferr);
- b. degli impianti di carico e scarico di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;
- c. degli impianti di trasbordo per il TC;
- d. dei binari di raccordo;
- e. di altre installazioni importanti per il trasporto di merci.

³ Coordina la concezione con lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.

⁴ Coinvolge tempestivamente i Cantoni e gli attori interessati nell'elaborazione della concezione.

Art. 4 Espropriazione

Per la costruzione di impianti di trasbordo per il TC e di binari di raccordo può essere applicato il diritto d'espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930⁵ sull'espropriazione.

Art. 5 Trasporto di merci pericolose

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

² Emanando in particolare prescrizioni riguardanti:

- a. la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose ai requisiti fondamentali;
- b. la procedura di riconoscimento di organismi indipendenti che eseguono valutazioni della conformità.

³ RS 700

⁴ RS 742.101

⁵ RS 711

Art. 6 Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza

¹ Nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 1995⁶, le imprese sono tenute a eseguire a titolo prioritario i trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente determinate imprese da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.

Art. 7 Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b–40f Lferr⁷.

Sezione 2: Promovimento finanziario

Art. 8 Contributi d'investimento

¹ La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo per il TC e di binari di raccordo.

² Il contributo d'investimento della Confederazione non può eccedere il 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti tale contributo può essere aumentato a un massimo dell'80 per cento.

³ Nella concessione e nel calcolo dei contributi occorre considerare adeguatamente gli obiettivi della politica dei trasporti, dell'energia e della protezione ambientale, i criteri economici, i vantaggi per terzi e, segnatamente, la concezione di cui all'articolo 3.

⁴ Per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo per il TC all'estero, la Confederazione può concedere, oltre a contributi d'investimento sotto forma di contributi a fondo perso, anche mutui rimborsabili.

⁵ L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale i crediti quadro pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

Art. 9 Contributi d'esercizio

¹ Se un Cantone ordina un'offerta del traffico merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare a tale ordinazione. L'aiuto finanziario della Confederazione non deve superare l'importo del contributo cantonale.

² La Confederazione può promuovere nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia finché queste ultime non possono essere prestate in modo finanziariamente autonomo, ma al massimo per tre anni.

⁶ RS 510.10

⁷ RS 742.101

Art. 10 Innovazioni tecniche

La Confederazione può promuovere investimenti in innovazioni tecniche nel traffico merci per ferrovia.

Sezione 3: Costruzione ed esercizio di binari di raccordo

Art. 11 Collegamento

I Cantoni e i Comuni provvedono affinché, mediante misure di pianificazione del territorio, le zone industriali e commerciali possano essere collegate ai binari di raccordo per quanto possibile e accettabile dal punto di vista economico.

Art. 12 Licenza edilizia, autorizzazione d'esercizio

¹ La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza edilizia secondo il diritto cantonale.

² Prima di decidere, l'autorità competente per il rilascio della licenza edilizia (autorità direttiva) sottopone la domanda all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) affinché sia esaminata l'osservanza delle disposizioni del diritto ferroviario (art. 13).

³ L'UFT chiede al gestore dell'infrastruttura un parere in materia di diritto ferroviario sulla base del quale esprime il proprio parere. In quest'ultimo precisa anche se occorre un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18^w Lferr⁸.

⁴ Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.

⁵ L'autorità direttiva notifica la licenza edilizia all'UFT che è legittimato a impugnarla avvalendosi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

Art. 13 Disposizioni del diritto ferroviario, prescrizioni d'esercizio

¹ Le disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo di binari di raccordo.

² I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.

³ Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

Art. 14 Obbligo di concedere il raccordo

¹ Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete, se:

- a. lo svolgimento sicuro dell'esercizio ferroviario rimane garantito;
- b. l'ampliamento futuro degli impianti ferroviari non è pregiudicato; ed
- c. esiste un bisogno comprovato in tal senso.

² Il gestore dell'infrastruttura non può sottoporre la concessione del raccordo a condizioni sproporzionate.

³ Può adattare o smantellare i dispositivi di raccordo, se:

- a. modifiche della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura lo richiedono;
- b. la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;
- c. il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e non verrà verosimilmente utilizzato nemmeno in un futuro prossimo.

Art. 15 Rapporti di proprietà

¹ Il binario di raccordo e il suolo sul quale è situato possono appartenere a proprietari diversi.

² Il diritto di costruire e utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.

Art. 16 Disposizioni contrattuali

¹ Il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti disciplinano i loro rapporti in un contratto di raccordo scritto.

² Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che indica i fondi toccati dal binario di raccordo, il punto di raccordo e l'ubicazione di importanti installazioni. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà e riporta i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori relativi al binario di raccordo.

³ I raccordati definiscono per iscritto i loro rapporti con gli altri interessati riguardo al binario di raccordo.

Art. 17 Costi

¹ Il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.

² È tenuto a mantenere in servizio il binario di raccordo. I terzi autorizzati a raccordarsi a tale binario e a utilizzarlo devono partecipare ai costi che ne derivano in funzione dei loro interessi al binario di raccordo stesso.

³ Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti che sono causati dal binario di raccordo, compreso il dispositivo di raccordo.

⁴ Assume anche i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo le quali il gestore può chiamare il raccordato a partecipare ai costi.

Art. 18 Obblighi reciproci fra raccordati

¹ Ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, il raccordo al proprio binario e la sua utilizzazione da parte di terzi, se il raccordo alla rete ferroviaria non può essere approntato altrimenti in modo più adeguato.

² Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di raccordo devono essere costruiti in modo che i raccordi rimangano possibili.

³ Il raccordato deve adattare, dietro indennizzo, il proprio binario di raccordo per consentire il transito di terzi. I vantaggi che il raccordato trae dall'adattamento sono conteggiati. Il raccordato può esigere un anticipo sui costi.

⁴ I raccordati sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile sufficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 4: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto

Art. 19 Contratto d'utilizzazione di veicoli

¹ Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.

² Al contratto d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario – CUV) del Protocollo del 3 giugno 1999⁹ recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 (Protocollo 1999).

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 20 Contratto di trasporto

¹ Con il contratto di trasporto l'impresa si impegna a trasportare la merce dietro compenso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario.

² Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità una forma particolare.

³ Per il resto, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM) del Protocollo 1999¹⁰.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 5: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 21 Vigilanza sui binari di raccordo

¹ L'UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo. Il Consiglio federale può delegare questa vigilanza a terzi.

² L'UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale dei raccordati nel settore ferroviario. Può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d'esercizio volte a garantire la sicurezza siano modificati. Ciò non comporta alcun diritto d'indennizzo.

⁹ RS 0.742.403.12

¹⁰ RS 0.742.403.12

³ I binari di raccordo sottostanno inoltre alla vigilanza dell'autorità competente designata dal diritto cantonale.

⁴ I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari per il loro rispettivo settore di competenza e forniscono tutte le informazioni necessarie.

Art. 22 Protezione giuridica

¹ L'UFT decide le controversie riguardanti:

- a. l'obbligo di concedere il raccordo (art. 14) e le condizioni imposte al raccordato;
- b. l'applicazione della Lferr¹¹, in particolare per quanto concerne la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo, i loro incroci con strade e altri impianti, nonché i veicoli;
- c. le esigenze di sicurezza nell'ambito della costruzione, dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dei binari di raccordo.

² La procedura dinanzi all'UFT è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria federale.

³ Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 8–10.

⁴ Per le controversie di cui all'articolo 40a^{bis} capoverso 1 Lferr decide la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria.

⁵ Tutte le altre controversie sono decise dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

Art. 23 Disposizioni penali

¹ È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque contravvenga a una prescrizione esecutiva prevista nell'articolo 5 capoverso 1 o nell'articolo 6 capoverso 2, la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

² Chiunque commetta un'infrazione che può mettere in pericolo l'integrità personale o la vita di persone è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un'altra legge.

³ Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa sino a 50 000 franchi.

⁴ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

¹¹ RS 742.101

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le norme esecutive.

² Può emanare in particolare prescrizioni allo scopo d'impedire discriminazioni nel trasporto di merci.

Art. 25 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ Per offerte ordinate secondo il diritto previgente, dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere ancora concluse convenzioni in virtù del diritto previgente per al massimo tre anni.

² Un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, il gestore dell'infrastruttura diventa proprietario dei dispositivi di raccordo alla sua rete senza versare nessun indennizzo.

³ I raccordati che intendono restare proprietari di tali dispositivi di raccordo devono comunicarlo per iscritto al gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In questo caso restano responsabili del finanziamento per la manutenzione, il rinnovo e l'ampliamento dei dispositivi di raccordo.

Art. 27 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ L'articolo 9 si applica fino al 31 dicembre 2027.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate la:

1. legge sul trasporto di merci del 19 dicembre 2008¹²;
2. legge federale del 5 ottobre 1990¹³ sui binari di raccordo ferroviario.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 1985¹⁴ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Titolo prima dell'art. 18

Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere

Sezione 1: Contributi per binari di raccordo, nonché per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli a motore accompagnati

Art. 18

¹ Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, la Confederazione può versare contributi per i costi di costruzione di binari di raccordo e contributi d'investimento e d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli a motore accompagnati.

² I contributi sono versati nel caso in cui non possa essere raggiunta l'autonomia finanziaria.

³ Sono versati contributi per il trasporto di veicoli a motore accompagnati sempre che in tal modo si rendano possibili riduzioni tariffali.

⁴ Sono applicabili gli articoli 8, 9 e 27 capoverso 3 della legge federale del ...¹⁵ sul trasporto di merci.

¹² RU **2009** 5597 6019

¹³ RU **1992** 565, 1995 3517, **2000** 2355, **2006** 2197, **2007** 5779, **2009** 5597, 5973

¹⁴ RS **725.116.2**

¹⁵ RS ...

2. Legge federale del 19 dicembre 1958¹⁶ sulla circolazione stradale

Art. 30 cpv. 4 e 5

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti nocivi o ripugnanti.

⁵ Emanata prescrizioni per il trasporto di merci pericolose. Stabilisce le tratte sulle quali, per motivi dipendenti da condizioni locali o per necessità di regolazione del traffico, non possono circolare i veicoli che trasportano merci pericolose, oppure possono farlo solo in misura limitata. A proposito dei mezzi di contenimento per merci pericolose disciplina:

- a. la procedura di verifica della conformità ai requisiti fondamentali;
- b. la procedura di riconoscimento di organismi indipendenti che eseguono le valutazioni della conformità.

3. Legge federale del 20 dicembre 1957¹⁷ sulle ferrovie

Art. 9a cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 9b Utilizzazione della rete e attribuzione delle tracce

¹ Il Consiglio federale stabilisce in un programma di utilizzazione della rete il numero minimo di tracce da prenotare per ogni genere di trasporto. Al riguardo considera in particolare:

- a. gli scopi degli investimenti effettuati o decisi dalla Confederazione e dai Cantoni per il traffico ferroviario;
- b. le esigenze delle catene di trasporto concertate del traffico viaggiatori e del trasporto di merci;
- c. le capacità necessarie per soddisfare la domanda attesa nel traffico viaggiatori e nel trasporto di merci;
- d. la possibilità di ottenere uno svolgimento economico del traffico viaggiatori e del trasporto di merci per ferrovia

² Se necessario, esso adegua il programma alle nuove condizioni.

¹⁶ RS 741.01

¹⁷ RS 742.101

³ I gestori dell'infrastruttura allestiscono per ciascuno dei sei anni che precedono ogni anno d'orario un piano di utilizzazione della rete. Nel piano i gestori danno concreta attuazione al programma di utilizzazione della rete e stabiliscono in particolare la ripartizione giornaliera e settimanale delle tracce sui generi di trasporto. Sottopongono il piano per approvazione all'UFT.

⁴ Le tracce vengono attribuite sulla base delle prescrizioni dei piani di utilizzazione della rete. Se esistono capacità libere, il traffico viaggiatori cadenzato ha la priorità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto di esigenze macroeconomiche e di pianificazione del territorio.

⁵ L'UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete.

Art. 9c

Attuale art. 9b

Art. 38 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il ritiro di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito di una chiusura imprevedibile di una tratta e se serve al migliore sfruttamento possibile della capacità esistente.

Art. 40a^{bis} cpv. 1 e 5

¹ La CAF decide sulle controversie concernenti:

- a. la concessione dell'accesso alla rete;
- b. le convenzioni di accesso alla rete;
- c. il calcolo della remunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura;
- d. l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo per il TC) e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione.

⁵ Se la CAF deve valutare questioni fondamentali che interessano la legge federale del 6 ottobre 1995¹⁸ sui cartelli, consulta la Commissione della concorrenza. Nella sua decisione, la CAF menziona il parere di tale Commissione.

Art. 40a^{ter} Caratteristiche del procedimento mediante azione

¹ Al procedimento mediante azione davanti alla CAF sono applicabili gli articoli 7–43 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa (PA) e le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, che possono essere applicate per analogia in un procedimento in prima istanza, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–71 PA.

¹⁸ SR 251

¹⁹ SR 172.021

² Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi sono applicabili per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge federale del 4 dicembre 1947²⁰ di procedura civile.

³ Gli atti scritti e gli allegati devono essere presentati in un esemplare per la CAF e uno per ogni controparte.

Art. 40a^{quater} Apertura del procedimento mediante azione

¹ Il presidente apre il procedimento, confermando per scritto il ricevimento dell'azione.

² Se reputa che l'azione non sia di primo acchito inammissibile, invita le controparti alla consultazione.

Art. 40a^{quinquies} Composizione richiesta per la decisione

¹ La CAF decide nella composizione di tutta la Commissione. Per questioni giuridiche di importanza secondaria la Commissione decide nella composizione del presidente e di altri due membri.

² Al termine della procedura d'istruzione, il presidente decide se la Commissione deciderà nella composizione di tre membri o di tutta la Commissione e designa i membri che partecipano alla decisione.

Art. 40a^{sexies} Trattamento dei dati

Nell'ambito della sua attività di sorveglianza del mercato la CAF è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. Le imprese ferroviarie devono fornire i dati necessari.

Art. 40b cpv. 2 lett. b e cpv. 3

² Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati:

- b. agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù del Codice delle obbligazioni²¹ e dei pertinenti accordi internazionali.

³ Se la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non è disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del ...²² sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative ai contratti.

Art. 62 Estensione dell'infrastruttura

¹ L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, e in particolare:

- a. la via di corsa;

²⁰ RS 273

²¹ RS 220

²² RS ...

- b. gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;
- c. gli impianti di sicurezza;
- d. le installazioni per il pubblico;
- e. le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;
- f. gli impianti di carico pubblici costituiti da binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);
- g. i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;
- h. gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a-g.

² Possono inoltre far parte dell'infrastruttura le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura, ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

- a. gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
- b. le centrali elettriche e gli elettrodotti;
- c. le installazioni di vendita;
- d. i locali per servizi accessori;
- e. i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;
- f. gli alloggi di servizio;
- g. le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;
- h. gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e per il carico.

³ Ai sensi della presente legge appartengono alle ferrovie, ma non all'infrastruttura:

- a. i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);
- b. i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);
- c. i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l'accesso a tali cantieri (binari di cantiere).

⁴ Non rientra nell'infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

4. Legge federale del 20 marzo 1998²³ sulle Ferrovie federali svizzere

Art. 3 cpv. 1

¹ Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nei settori connessi. Le FFS possono anche fornire prestazioni di servizi nel trasporto di merci.

Art. 8 cpv. 6

⁶ La sospensione o una sostanziale riduzione dell'offerta nel traffico a carro completo isolato necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.

²³ RS 742.31

Legge sul trasporto di merci